

REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/90 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1229/89 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1318/90 ⁽¹⁰⁾ del Consiglio;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1228/89 e (CEE) n. 1317/90 hanno fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero », rispettivamente per la campagna 1989/1990 e per la campagna 1990/1991;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento n. 225/67/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87 ⁽¹²⁾;

considerando che il prezzo indicativo dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna ⁽¹³⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei semi di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione ⁽¹⁴⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2957/89 della Commissione ⁽¹⁵⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera ⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 ⁽¹⁷⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

⁽¹²⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 91.

⁽¹⁶⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f » devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi « fas » e « fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regio-

lamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1685/90⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 33.

considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹⁾; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽²⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 387/90⁽³⁾, prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio⁽⁴⁾ prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ecu ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90⁽⁶⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito della percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:

— il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso

centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

e

— il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurare l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ecu e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ecu in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per la colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza del 23 giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,170	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	28,639	24,778	24,967	25,250	24,570	24,406
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	67,84	58,01	58,45	59,12	57,53	57,29
— Paesi Bassi (Fl)	75,55	65,36	65,86	66,61	64,81	64,53
— UEBL (FB/Flux)	1 382,89	1 196,45	1 205,58	1 219,25	1 186,41	1 178,49
— Francia (FF)	218,77	194,55	196,04	198,26	192,92	191,63
— Danimarca (Dkr)	255,75	221,27	222,96	225,48	219,41	217,95
— Irlanda (£ Irl)	24,348	21,653	21,819	22,066	21,472	21,326
— Regno Unito (£)	18,955	18,853	18,982	19,181	18,624	18,377
— Italia (Lit)	48 118	43 403	43 734	44 230	43 039	42 751
— Grecia (Dra)	5 073,02	5 201,90	5 217,94	5 251,65	5 091,14	4 941,92
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	267,57	267,57	267,57	267,57	267,57
— in un altro Stato membro (Pta)	4 131,21	3 656,80	3 679,34	3 714,08	3 614,58	3 573,95
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 923,34	5 416,28	5 451,74	5 497,15	5 355,53	5 280,88

(1) Fatta salva la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,670	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	31,139	27,278	27,467	27,750	27,070	26,906
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	73,74	63,86	64,30	64,98	63,39	63,14
— Paesi Bassi (Fl)	82,14	71,96	72,45	73,20	71,41	71,13
— UEBL (FB/Flux)	1 503,61	1 317,17	1 326,30	1 339,96	1 307,13	1 299,21
— Francia (FF)	238,01	214,18	215,67	217,89	212,55	211,26
— Danimarca (Dkr)	278,07	243,59	245,28	247,81	241,74	240,27
— Irlanda (£ Irl)	26,490	23,838	24,003	24,251	23,656	23,511
— Regno Unito (£)	20,716	20,802	20,931	21,130	20,572	20,326
— Italia (Lit)	52 368	47 782	48 113	48 609	47 418	47 130
— Grecia (Dra)	5 552,96	5 745,25	5 761,30	5 795,01	5 634,49	5 485,28
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	561,13	649,81	649,81	649,81	649,81	649,81
— in un altro Stato membro (Pta)	4 513,45	4 039,04	4 061,58	4 096,32	3 996,82	3 956,19
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	499,40	517,26	517,26	517,26	517,26	517,26
— in un altro Stato membro (Esc)	6 422,75	5 933,54	5 969,00	6 014,40	5 872,79	5 798,14

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	8,600	8,600	8,600
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,364	37,164	32,451	32,583	32,799
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	88,47	88,00	75,97	76,29	76,80
— Paesi Bassi (Fl)	98,56	98,03	85,60	85,95	86,52
— UEBL (FB/Flux)	1 804,19	1 794,54	1 566,96	1 573,33	1 583,76
— Francia (FF)	285,73	284,16	254,80	255,84	257,53
— Danimarca (Dkr)	333,66	331,88	289,79	290,97	292,90
— Irlanda (£ Irl)	31,802	31,627	28,359	28,474	28,663
— Regno Unito (£)	24,959	24,796	24,735	24,804	24,981
— Italia (Lit)	62 884	62 534	56 843	57 075	57 453
— Grecia (Dra)	6 698,53	6 644,17	6 809,32	6 801,79	6 852,78
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 314,91	1 314,91	1 314,91
— in un altro Stato membro (Pta)	4 778,96	4 749,87	4 317,79	4 329,11	4 360,71
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	8 279,59	8 237,29	7 621,42	7 633,63	7 679,61
— in un altro Stato membro (Esc)	8 098,63	8 057,25	7 454,84	7 466,78	7 511,76
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 754,39	4 725,30	4 291,99	4 303,30	4 334,09
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	8 098,63	8 057,25	7 454,84	7 466,78	7 511,76

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
DM	2,058810	2,055000	2,051320	2,047740	2,047740	2,038820
Fl	2,318380	2,314690	2,310910	2,307250	2,307250	2,297080
FB/Flux	42,370700	42,350300	42,326300	42,295000	42,295000	42,180700
FF	6,929120	6,925940	6,922950	6,921940	6,921940	6,915270
Dkr	7,837820	7,841800	7,843770	7,844310	7,844310	7,845490
£Irl	0,768544	0,768720	0,769297	0,769660	0,769660	0,772528
£	0,714194	0,716896	0,719526	0,721909	0,721909	0,728776
Lit	1 510,87	1 512,04	1 513,13	1 514,10	1 514,10	1 516,83
Dra	201,48200	203,18300	205,17000	207,54600	207,54600	214,70900
Esc	180,46500	180,92100	181,61700	182,54400	182,54400	185,13300
Pta	127,19100	127,67300	128,14100	128,56400	128,56400	129,65400